

CRITERI PER AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, organo che effettua le seguenti valutazioni:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Fermo restando che un'indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere "standard" (e nemmeno fermarsi ai numeri).

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, vanno analiticamente definiti, tuttavia si devono poi correlare a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).
- non aver riportato un voto di comportamento inferiore ai 7/10.
- voto di comportamento inferiore a 6/10.

L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, "è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline". Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

Le linee guida dei nuovi Istituti professionali prevedono quattro possibili esiti per la valutazione degli apprendimenti al termine del primo anno:

- a) **Ammesso:** valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti.
- b) **Ammesso:** valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste ma il P.F.I. necessita di adeguamenti
- c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è **ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva. In questo caso si può prevedere: partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate; partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.
- d) **Non ammesso:** il P.F.I è rimodulato, prorogandolo di un anno.